



PROVINCIA DI VERONA



COMUNE DI BRENTINO BELLUNO

ACCORDO DI PROGRAMMA

tra la Provincia di Verona e il Comune di Brentino Belluno per disciplinare le modalità di realizzazione dell'opera di "messa in sicurezza di un tratto della strada provinciale n. 11 'della Val d'Adige', nel centro abitato della frazione di Belluno Veronese, mediante l'apposizione di guard-rail in sostituzione di quello esistente, lungo l'argine del canale Biffis", ai sensi e per gli effetti dell'articolo 34 del decreto legislativo n. 267/00 e dell'articolo 15 della legge n. 241/90 e successive modificazioni

FRA

- il Comune di Brentino Belluno, di seguito denominato "Comune", C.F. 00659140230, rappresentato dal Sindaco pro tempore Alberto Mazzurana,

e

- la Provincia di Verona, di seguito denominata "Provincia", C.F. 00654810233, rappresentata dal Presidente Manuel Scalzotto,

premessi che:

- la Provincia di Verona informa i propri obiettivi e attività nell'ambito della viabilità al miglioramento della sicurezza degli automobilisti, dei pedoni e dei ciclisti, cercando di prevenire l'incidentalità anche attraverso la realizzazione di interventi ed azioni per la moderazione del traffico che rendano più sicuro il transito dei veicoli;
- tale finalità è da sempre condivisa con i Comuni e con gli enti territoriali della Provincia;
- nella programmazione dei lavori pubblici 2022-2024 della Provincia sono previsti, tra gli altri, i lavori di riqualificazione delle barriere metalliche e di ripristino dei tratti danneggiati, suddivisi in area nord e area sud, per una spesa per singola area di euro 2.400.000,00, con due appalti articolati nel triennio 2022-2024;
- tali lavori sono stati di recente candidati, giusta nota di protocollo provinciale n. 49194 del 30 settembre 2022, al programma ottennale 2022-2029 dei fondi previsti dal Decreto 9 maggio 2022 "Ripartizione e utilizzo dei fondi relativi a programmi straordinari di manutenzione straordinaria e adeguamento funzionale e resilienza ai cambiamenti climatici della viabilità stradale, anche con riferimento a varianti di percorso, di competenza di regioni, province e città metropolitane. Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 2022;

premessi, altresì, che:

- il Comune di Brentino Belluno ha nel frattempo studiato un intervento di messa in sicurezza di un tratto di strada provinciale 11 "della Val d'Adige" lungo l'argine del canale Biffis, internamente al centro abitato della frazione di Belluno Veronese;
- il progetto che è scaturito dallo studio prevede l'esecuzione della sostituzione della barriera stradale esistente dal km 22+670 al km 23+530 della strada provinciale 11, lungo il canale Biffis;
- in data 15 settembre 2020 - in risposta al Bando emesso dal Ministero con decreto del 5 agosto 2020 relativamente ad opere finalizzate alla realizzazione di investimenti di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, investimenti di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti, investimenti di

messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici come previsto dal comma 139 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 - il Comune di Brentino Belluno ha presentato richiesta di finanziamento al Ministero degli Interni – Dipartimento per gli affari interni e territoriali per il progetto in parola;

- con nota trasmessa al Ministero degli interni il 16 Settembre 2021, il Comune ha confermato l'interesse al suddetto contributo;
- con decreto 8 novembre 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 22 novembre 2021, il Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno, attraverso la Direzione Centrale per la finanza locale, ha pubblicato la graduatoria degli enti assegnatari dei contributi di cui all'allegato "A" del suddetto decreto, dalla quale risulta che il Comune di Brentino Belluno è assegnatario di un finanziamento di euro 700.000,00 per il progetto identificato dal CUP E69J20000270001 e così descritto: "messa in sicurezza strada provinciale n. 11 lungo un tratto nell'ambito del centro abitato della frazione di Brentino Belluno";
- con successiva nota del 17 dicembre 2021, il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno, attraverso la Direzione Centrale per la finanza locale, ha comunicato al Comune che i contributi relativi all'art. 1 comma 139 e ss. della Legge n. 145/2018 e di cui all'art. 1, commi 29 e ss. della Legge n.160/2019, sono confluiti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell'Italia all'interno della Missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica; componente C4: tutela del territorio e della risorsa idrica, Investimento 2.2: interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni;

preso atto che:

- per effetto del Decreto legge n. 228/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 15 del 25 febbraio 2022 (cosiddetto "Mille proroghe" 2022), gli enti beneficiari del contributo ministeriale devono affidare i lavori entro il 22 dicembre 2022;
- il Comune di Brentino Belluno dichiara di avvalersi della Centrale Unica di Committenza istituita presso l'Unione Montana "del Baldo-Garda";

considerato opportuno che la Provincia di Verona e il Comune di Brentino Belluno diano adeguata disciplina ai rapporti che vengono ad instaurarsi con la progettazione e la realizzazione dell'opera in questione;

si stipula e si conviene quanto segue:

Articolo 1 (Premesse)

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente accordo di programma.

Articolo 2 (Oggetto)

1. La "Provincia" e il "Comune" convengono di procedere alla conclusione del presente accordo di programma per disciplinare le modalità di realizzazione dell'opera di "messa in sicurezza di un tratto della strada provinciale n. 11 'della Val d'Adige', nel centro abitato della frazione di Belluno Veronese, mediante l'apposizione di guard-rail in sostituzione di quello esistente, lungo l'argine del canale Biffis", ai sensi e per gli effetti dell'articolo 34 del decreto legislativo n. 267/00 e dell'articolo 15 della legge n. 241/90.
2. "Provincia" e "Comune" danno atto che il "Comune" è soggetto competente in via prevalente per la realizzazione dell'opera pubblica sopracitata.

Articolo 3 (Impegni del "Comune")

1. Il "Comune" assume l'impegno, avvalendosi della Centrale Unica di Committenza istituita presso l'Unione Montana "del Baldo-Garda":

- a) di progettare e realizzare l'opera di messa in sicurezza della strada provinciale n. 11 lungo un tratto interno al centro abitato della frazione di Belluno Veronese mediante l'apposizione di guard-rail in sostituzione di quello esistente;
- b) di finanziare integralmente l'opera tramite fondi ottenuti in capo ai contributi PNRR citati in premessa senza esigere ulteriori rimborsi dalla "Provincia";
- c) di acquisire i necessari pareri, autorizzazioni, nulla osta e quanto previsto dalla vigente normativa nazionale e regionale;
- d) di trasmettere alla "Provincia", quale ente proprietario del tratto stradale interessato, il progetto esecutivo dell'opera per una sua approvazione;
- e) di procedere con l'appalto dei lavori.

Articolo 4

(Impegni della "Provincia")

1. La "Provincia" si obbliga a esaminare l'istanza di autorizzazione e rilasciare il nulla osta sul progetto definitivo/esecutivo entro 30 (trenta) giorni dalla consegna alla "Provincia" dei relativi elaborati come definiti dal Codice dei Contratti pubblici;
 - ad approvare il progetto esecutivo dell'opera entro i termini di trenta (30) giorni dal recepimento a mezzo PEC da parte del "Comune", trattandosi di elemento accessorio al demanio stradale;
 - a designare il collaudatore qualora richiesto dalla normativa con nomina ed oneri a carico del "Comune";
 - a prendere in consegna l'opera, dopo il rilascio del collaudo o del Certificato di regolare esecuzione ed a seguito di verbale in contraddittorio tra le parti;
 - ad eseguire la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'intero manufatto, a seguito della presa in consegna.
2. La "Provincia" si impegna inoltre a coadiuvare il "Comune", fornendo il necessario supporto tecnico amministrativo.

Articolo 5

(Collaudo e consegna delle opere)

1. Dalla data dell'intervenuto collaudo i manufatti oggetto di riqualificazione verranno presi in carico dalla "Provincia".
2. Il "Comune" si impegna ad assumere direttamente i lavori di rifacimento o messa in sicurezza viabilistica ove emergano vizi in fase di collaudo o anche occulti, nel decennio successivo, assumendosi direttamente le eventuali controversie con gli operatori economici realizzatori.

Articolo 6

(Durata)

1. Il presente accordo ha validità sino alla data dell'intervenuto collaudo delle opere di cui all'art. 5 del presente accordo.
2. Per quanto attiene gli eventuali vizi occulti di cui all'articolo 5, comma 2, il presente accordo rimane valido per dieci anni decorrenti dalla data del collaudo o certificato di regolare esecuzione.

Articolo 7

(Approvazione)

1. Il presente accordo di programma sarà approvato con decreto del Sindaco del "Comune" e pubblicato sul Bollettino Ufficiale a spese e cura del "Comune".

Articolo 8

(Efficacia dell'accordo di programma)

1. Il presente "Accordo" diventa efficace e vincolante per i soggetti sottoscrittori dopo che sarà approvato secondo le regole previste dagli ordinamenti di ciascuno e sarà sottoscritto digitalmente, come previsto dall'articolo 15, comma 2-bis, della Legge 241/1990.

Articolo 9

(Vigilanza)

1. Sull'esecuzione del presente accordo è costituito, come previsto dall'articolo 34, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il collegio di vigilanza formato da:
 - Sindaco del "Comune" o suo delegato, con funzioni di Presidente;
 - Presidente della "Provincia", o suo delegato.
2. Al collegio di vigilanza è attribuito il compito di vigilare sulla piena, sollecita e corretta attuazione dell'accordo di programma, nel rispetto degli indirizzi enunciati, e di risolvere le controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione e all'attuazione dell'accordo stesso.
3. Il suddetto collegio si avvarrà della struttura di coordinamento composta dal dirigente del settore sviluppo del territorio della "Provincia" e dal responsabile dell'area tecnica del "Comune".

Articolo 10

(Spese di bollo e di registrazione)

1. Il presente atto è esente dall'imposta di bollo come previsto dall'articolo 1, secondo capoverso, e dal punto 16 dell'allegato B al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni.
2. Il presente atto è esente da registrazione come previsto dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e dall'articolo 1 della tabella allegata al suddetto decreto.

Per il Comune di Brentino Belluno
Il Sindaco Alberto Mazzurana

Per la Provincia di Verona
Il Presidente Manuel Scalzotto

Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 15, comma 2-bis, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.